



SOCIETA' DELLA SALUTE DELLA VALDINIEVOLE

Via Cesare Battisti, 31 51017 – Pescia (PT)
Codice Fiscale 91025730473

DETERMINA DEL DIRETTORE n. 38 del 02.08.2019

Oggetto: Servizio di trasporto e accompagnamento di soggetti disabili presso strutture convenzionate ex art. 26 Legge 833/78 – Affidamento al Raggruppamento composto da Socialmise Coop. Sociale, Pistoia Soccorso, Coordinamento provinciale pubbliche assistenze, Croce Rossa Italiana – Comitato Locale Zona Pistoiese in seguito a procedura di gara non aggiudicata. – CIG Z5B2969CF4

Visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D. Lgs. n.267/2000.

Il responsabile Area Funzionale Tecnico Amministrativa

Dott. Giovanni Natali

Firmato in originale

IL DIRETTORE

Richiamato il decreto del Presidente della Società della Salute n. 4 del 24.05.2019 con cui la scrivente è stata nominata Direttore della Società della Salute della Valdinievole;

Premesso che con atto ai rogiti del Segretario Comunale del Comune di Montecatini Terme, registrati in data 02.02.10 n° Rep. 4877 sono stati sottoscritti lo Statuto e la Convenzione della Società della Salute della Valdinievole, con la quale sono state conferite a quest'ultima anche la gestione delle attività socio-sanitarie e socio-assistenziali di cui all'art. 71/bis comma 3 lett. c) e d) della L.R. n. 40/2005 s.m.i., e la gestione all'interno di queste del Fondo della Non Autosufficienza;

Vista la deliberazione dell'Assemblea dei Soci n. 28 del 10.12.2010 con la quale è stata assunta la decisione di procedere, a far data dall'01.01.2011, all'assunzione della gestione diretta dei servizi sociali e socio-sanitari da parte di questo Consorzio;

Vista la delibera n. 28 del 17.12.2018 avente per oggetto: "Convenzione con l'Azienda Unità Sanitaria Locale Toscana Centro per la gestione delle attività socio sanitarie e di altre attività di supporto tecnico amministrativo" al cui interno è ricompresa la proroga alla SdS Valdinievole del Servizi di Salute Mentale Adulti, Infanzia ed Adolescenza e del Servizio delle Dipendenze fino al 31.12.2019;

Vista la delibera dell'Assemblea dei Soci della SdS n. 7 del 25.05.2011 "Regolamento di Organizzazione della Società della Salute della Valdinievole. Approvazione";

Vista la delibera dell'Assemblea dei Soci n. 3 del 04.02.2019 "Bilancio Preventivo Economico anno 2019, pluriennale 2019 – 2021 e Piano Programma 2019. Approvazione.";

Vista la determina del Direttore f.f. della SdS n. 13 del 05.03.2019 "Assegnazione dei budget a seguito dell'approvazione del Bilancio preventivo economico anno 2019 avvenuto con delibera dell'Assemblea dei Soci n. 3 del 04.02.2019. Adozione";

Vista la determina del Direttore SdS n. 37 del 22.07.2019 avente per oggetto: “Piano degli obiettivi della Società della Salute della Valdinievole anno 2019. Approvazione”;

Vista la nota prot. n. 2096 (I/1) del 12.06.2019 con cui il Direttore della SdS Valdinievole individua nel Responsabile dell'A.F. Tecnico Amministrativa, Dr. Giovanni Natali, il Dirigente che svolge le sue funzioni vicarie, compresa la firma atti (delibere, determine e quant'altro), per l'anno 2019;

Vista la necessità di garantire un servizio di trasporto con accompagnatore, dal domicilio alla struttura di riabilitazione e viceversa, per soggetti disabili residenti nei Comuni consorziati della Società della Salute della Valdinievole;

Considerato:

- che il contratto per il servizio di cui trattasi stipulato dall'Azienda USL 3 di Pistoia con il Raggruppamento temporaneo d'impresa composto da Socialmise - Pistoia Soccorso - Coordinamento provinciale Pubbliche assistenze area pistoiese – Valdinievole e Croce rossa italiana Comitato locale Zona Pistoiese (rep. 1338) è scaduto il 31.01.2019;
- che con Delibera del Direttore Generale dell'Azienda USL Toscana Centro lo stesso contratto rep. 1338 è stato prorogato fino al 31 luglio 2019, nelle more dell'espletamento della procedura di affidamento del servizio;
- che l'Azienda USL Toscana Centro ha comunicato la propria indisponibilità allo svolgimento di una nuova gara e alla stipulazione di un nuovo contratto in quanto trattasi di trasporto con caratteristiche in prevalenza sociali e non sanitarie, ancorché sia opportuna la presenza di un accompagnatore e che, di conseguenza, non rientra nelle competenze dell'Azienda ma dei Comuni o del Consorzio Società della Salute;

Richiamata la deliberazione della Giunta Esecutiva n. 4 del 28.01.2019, con la quale viene dato mandato al Direttore della Società della Salute della Valdinievole di attivare una procedura aperta, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 3 del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm.ii, per l'affidamento del servizio di trasporto dei disabili che frequentano in regime di seminternato le strutture sanitarie di riabilitazione convenzionate con l'Azienda USL Toscana Centro ex art. 26 Legge 833/68, attivando la convenzione con la Stazione Unica Appaltante della Provincia di Pistoia;

Richiamate:

- la propria precedente Determinazione a contrarre n. 4 del 22.02.2019 con la quale si attivava la convenzione con la Stazione unica appaltante della Provincia di Pistoia al fine dell'individuazione di un contraente per l'esecuzione del servizio di trasporto e accompagnamento di soggetti disabili presso strutture convenzionate ex art. 26 Legge 833/78;
- la determinazione n. 193 del 05/03/2019 del Dirigente del Servizio SUA della Provincia di Pistoia con la quale si dava avvio alla procedura di gara;
- la determinazione del Dirigente del Servizio SUA della Provincia di Pistoia n. 367 del 06/05/2019 con la quale veniva disposta l'ammissione e l'esclusione dei concorrenti alla procedura esperita in forma interamente telematica sulla piattaforma START;
- la determinazione del Dirigente SUA n. 448 del 22/5/2019 di nomina della Commissione Giudicatrice;
- la determinazione del Dirigente SUA n. 449 del 23/5/2019 di presa d'atto del verbale della Commissione giudicatrice, di esclusione del concorrente e di dichiarazione gara non aggiudicata;
- la propria nota del 03.06.2019 con cui la SdS Valdinievole ha formalizzato la propria adesione alla nuova gara per il trasporto in questione formalizzata nella determinazione a contrarre n. 194 del 10.06.2019 della SdS Pistoiese, visto l'esito negativo di quella precedente;
- la determinazione del Dirigente SUA della Provincia di Pistoia n. 512 del 13.06.2019 di indizione di nuova procedura;

Considerato che, visti i tempi richiesti dalle procedure, non è stato possibile individuare un soggetto appaltatore del servizio di cui trattasi entro il 31 luglio 2019 (termine della proroga) per cui l'Azienda USL Toscana Centro ha provveduto a richiedere un'ulteriore proroga di tre mesi alle stesse condizioni contrattuali, al Raggruppamento attualmente appaltatore del servizio;

Visto il fermo diniego a proseguire il servizio alle stesse condizioni contrattuali inviato dalla mandataria del Raggruppamento in data 11 luglio 2019;

Valutata l'impossibilità di interruzione del servizio e preso atto dell'indisponibilità del soggetto attualmente appaltatore a continuare alle stesse condizioni contrattuali, è stata richiesta allo stesso Raggruppamento la disponibilità a proseguire il servizio dal 1 agosto al 30 settembre 2019 e comunque fino all'espletamento della procedura per l'individuazione di un soggetto fornitore del servizio, con aumento del corrispettivo a €. 13,00 per viaggio a/r;

Vista la risposta della mandataria del raggruppamento di disponibilità a proseguire il servizio;

Dato atto dell'efficienza dell'azione amministrativa che non ha mai visto sospensioni, interruzioni o indugi di alcun tipo (si vedano tutti gli atti sopra richiamati);

Nelle more della conclusione della seconda procedura avviata con determinazione 194 del 10 giugno 2019;

Richiamato l'art. 32, comma 2, D. Lgs. 50/2016 che stabilisce che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, l'ente debba, con una determina a contrarre, individuare gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

Visto l'art. 36, co. 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

Dato atto che la spesa trova copertura nel bilancio preventivo economico 2019 della Società della Salute della Valdinievole sul conto economico 0602 181455 budget 02-02-320;

Visto quanto disposto dagli artt. 71/bis e 71/novies della L.R. n. 40/2005 e s.m.i.;

Visto l'art. 31 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Visto il comma 5.2.4 della Convenzione "Il Direttore" che individua le competenze attribuite al Direttore della SdS;

Visto l'art. 107 "Funzioni e responsabilità della dirigenza", comma 3, lettera d) del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267;

Visto il parere di copertura finanziaria reso ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 comma 4 del Decreto legislativo 18.08.2000 n. 267, secondo cui i provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

DETERMINA

per i motivi espressi in narrativa:

1. di affidare al Raggruppamento d'impresе costituito da Socialmise Coop. Sociale (mandataria) - Pistoia Soccorso - Coordinamento Provinciale Pubbliche assistenze area Pistoiese - Valdinievole e Croce Rossa Italiana Comitato locale Zona Pistoiese, l'esecuzione del servizio di

- trasporto e accompagnamento, presso strutture convenzionate ex art. 26 Legge 833/78, di soggetti disabili residenti nei Comuni del territorio di competenza della Società della Salute della Valdinievole per un importo presunto complessivo pari a € 15.840,00 (IVA esclusa, se dovuta), per il periodo 1 agosto - 30 settembre 2019 e comunque fino al momento dell'individuazione del nuovo contraente (massimo 6 mesi), dando atto che l'importo potrà subire variazioni dovute all'andamento delle presenze/assenze dei beneficiari del trasporto;
2. di stabilire un prezzo di € 13,00 (IVA esclusa, se dovuta) a viaggio A/R, prezzo già valutato congruo per la procedura aperta non aggiudicata;
 3. di stabilire, altresì:
 - a. finalità del contratto: consentire il raggiungimento delle strutture riabilitative a coloro che non possono usufruire dei tradizionali servizi di trasporto pubblico a causa di una condizione di disabilità;
 - b. oggetto del contratto: servizio di trasporto e accompagnamento di soggetti disabili presso strutture convenzionate ex art. 26 Legge 833/78;
 - c. forma del contratto: mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere tramite posta elettronica certificata, ai sensi dell'articolo 32, comma 14 del Codice dei contratti pubblici;
 - d. clausole essenziali del contratto: si rinvia alle clausole previste nel Capitolato prestazionale, allegato alla presente e parte integrante e sostanziale;
 - e. modalità di scelta del contraente: affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, co. 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm.ii.;
 - f. il responsabile del procedimento: Dott.ssa Patrizia Baldi in qualità di Responsabile Unità Funzionale d'Integrazione Socio-Sanitaria;
 4. la spesa presunta di € 15.840,00 trova copertura economica nel bilancio di previsione 2019 della Società della Salute della Valdinievole sul conto economico 0602 181455 budget 02-02-320 – CIG **Z5B2969CF4** - dando atto che verrà richiesto il rimborso all'Azienda USL Toscana Centro per € 6,20 a viaggio a/r;
 5. di pubblicare sul sito internet www.sdsvaldinievole.it il presente avviso unitamente a tutti gli allegati nella sezione Amministrazione Trasparente ai sensi del D. Lgs. 22/2013;
 6. di dare atto che il Responsabile del Presente Procedimento è la Dott.ssa Patrizia Baldi responsabile Unità Funzionale d'Integrazione Socio-Sanitaria, per il quale si attesta l'assenza di conflitto di interesse ex art. 6 bis L. 241/1990;
 7. di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato per 15 giorni consecutivi, a cura della struttura adottante, sul sito del Consorzio ai sensi dell'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69;
 8. di trasmettere il presente provvedimento a:
 - all'Area Funzionale Tecnico Amministrativa;
 - all'Azienda USL TC;

p. Il Direttore della SdS Valdinievole
Dott. Giovanni Natali
Firmato in originale

CAPITOLATO PRESTAZIONALE

SERVIZIO DI TRASPORTO E ACCOMPAGNAMENTO DI SOGGETTI DISABILI PRESSO
STRUTTURE CONVENZIONATE EX ART. 26 LEGGE 833/78

Art. 1 – Definizioni.

Nell'ambito del presente Capitolato speciale si intende:

- per “impresa” o “appaltatore” o “aggiudicatario” o “ditta aggiudicataria” o “esecutore”: l'impresa, il raggruppamento temporaneo di imprese o Consorzio o altro soggetto giuridico che risulterà aggiudicatario e che, conseguentemente sottoscriverà il contratto;
- per “stazione appaltante” o “SA” o “amministrazione” o “Consorzio” o “SDS” o “ente”: la Società della Salute Valdinievole che appalta il servizio dettagliato nel presente Capitolato;
- per “Capitolato”: il presente atto.

Art. 2 – Oggetto.

L'appalto di cui al presente Capitolato ha per oggetto l'organizzazione e la gestione con materiale, mezzi e personale dell'appaltatore, di un servizio di trasporto e accompagnamento di soggetti disabili (deambulanti e non deambulanti) dalle loro abitazioni alle strutture convenzionate, come descritto dettagliatamente nella Parte Speciale.

Il servizio di trasporto e accompagnamento è destinato a soggetti residenti nei Comuni della Zona della Valdinievole.

Art. 3 – Valore.

Con il corrispettivo di € 13,00 (IVA esclusa) a viaggio A/R s'intendono interamente remunerati tutti i servizi necessari per la perfetta esecuzione dell'appalto.

L'autista o altro operatore dovrà registrare quotidianamente la presenza o l'assenza sul mezzo degli utenti ammessi al servizio di trasporto. In caso di assenza dell'utente non sarà riconosciuto alcun corrispettivo.

Art. 4 – Durata.

L'affidamento ha durata bimestrale con inizio il 01.08.2019 e termine il 30.09.2019.

La SdS Valdinievole si riserva la facoltà di esercitare l'opzione di proroga limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura necessaria per l'individuazione del nuovo contraente (massimo 6 mesi), agli stessi prezzi, patti e condizioni.

Art. 5 - Condizioni generali dell'appalto.

Sono a carico dell'appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo corrisposto, tutti gli oneri, i rischi e le spese relativi alla prestazione oggetto del presente capitolato, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria e/o opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi comprese quelle relative alle norme di riferimento vigenti per il settore di cui trattasi.

L'appaltatore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme di legge e regolamentari vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente capitolato.

Le prestazioni contrattuali dovranno obbligatoriamente essere conformi alle caratteristiche tecnico qualitative indicate nel presente capitolato come livelli minimi di qualità.

Art. 6 - Personale

L'appaltatore è tenuto ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, volontari e collaboratori a qualsiasi titolo, derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di

lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché in materia previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

Tutto il personale impiegato per il servizio deve essere adeguatamente preparato a svolgere i compiti previsti dal presente capitolato, nonché conoscere le norme in materia di sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro. E' consentito l'apporto di personale volontario che dovrà essere regolarmente assicurato ai sensi della normativa vigente.

Il personale addetto al servizio in qualità di autista dovrà essere in possesso di patente adeguata al servizio da svolgere e idoneità alla guida nonché di tutti i requisiti previsti dalla legislazione vigente.

L'accompagnatore deve avere età non inferiore ai 18 anni, idoneità fisica alle mansioni ed esperienza nel settore.

L'impresa è tenuta inoltre ad attivare modalità e forme di controllo adeguate ed è responsabile della correttezza e della riservatezza del proprio personale che è tenuto a non divulgare informazioni o notizie sugli utenti. In presenza di utenti minorenni: ai sensi dell'art 2 del decreto legislativo del 04/03/2014, n° 39, in attuazione della direttiva 2011/93 UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, che sostituisce la decisione quadro 2004/68 GAI, l'esecutore del servizio è obbligato ad accertarsi tramite certificato penale del casellario giudiziale dell'inesistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquiesse 609-undecies del codice penale, ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minore.

Art. 7 - Fatturazione e pagamento dei corrispettivi.

I corrispettivi si riferiscono a servizi prestati nel pieno adempimento delle modalità e prescrizioni contrattuali.

Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all'appaltatore dall'esecuzione del presente capitolato e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate nel corso della vigenza contrattuale, sono compresi nel corrispettivo contrattuale, per il quale dovrà essere emessa regolare fattura elettronica.

Il pagamento delle fatture sarà effettuato separando i pagamenti ovvero versando direttamente l'imponibile al fornitore e l'IVA direttamente all'Erario. A tale scopo dovrà essere riportata in fattura la dicitura "Scissione dei pagamento – art. 17 ter DPR 633/72 (Decreto MEF 23/01/2015). Il mancato rispetto delle disposizioni sospenderà il pagamento della fattura. La fattura dovrà inoltre riportare l'indicazione della banca (IBAN) e il numero di CIG.

Il pagamento della prestazione avverrà solo a seguito dell'effettuazione della prestazione nel pieno adempimento delle modalità e prescrizioni contrattuali.

Il corrispettivo dovuto sarà versato a seguito di presentazione di regolare fattura mensile posticipata corredata da prospetto riportante il nominativo degli utenti ed il numero dei servizi effettuati nel mese.

Il costo del coordinamento del servizio è compreso nel corrispettivo del viaggio a/r.

Il pagamento delle fatture verrà effettuato entro il termine massimo di 60 giorni dalla data di arrivo al protocollo fatture.

Prima della liquidazione di ogni fattura, l'Amministrazione richiederà agli Enti competenti il DURC (Documento Unico Regolarità Contributiva) dell'impresa aggiudicataria che dovrà risultare regolare, pena l'impossibilità di procedere alla liquidazione.

L'appaltatore, sotto la propria esclusiva responsabilità, comunicherà all'Amministrazione le variazioni che si dovessero verificare circa le modalità di accredito dell'importo delle fatture, compreso il codice IBAN; in difetto di tale comunicazione, l'esecutore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

In caso di emissione di fattura irregolare, il termine di pagamento verrà sospeso dalla data della contestazione dell'irregolarità da parte dell'ente.

Art. 8 - Trasparenza.

L'aggiudicatario con la presentazione dell'offerta:

- a. dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione della gara di cui al presente capitolato;
- b. si obbliga ad informare immediatamente il Consorzio di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del contratto con finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione;
- c. si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione del presente servizio, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;
- d. dichiara con riferimento alla presente gara di non aver in corso né di aver praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e seguenti del Trattato CE e articoli 2 e seguenti della Legge n. 287/1990, e che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa.

Qualora non risultasse veritiera anche una sola delle dichiarazioni di cui ai precedenti commi a) e d) ovvero l'impresa aggiudicataria non rispettasse per tutta la durata del contratto gli impegni e gli obblighi di cui alle lettere b) e c), lo stesso contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Cod. Civile, con facoltà dell'Amministrazione comunale di incamerare la cauzione prestata.

Il contratto non potrà comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva ai sensi dell'art. 76 del Codice dei contratti pubblici.

L'esecuzione del contratto potrà avere inizio anche in via anticipata rispetto alla stipulazione del contratto.

Art. 9 - Riservatezza.

L'aggiudicatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi compresi quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di 4 utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione contrattuale, comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

L'aggiudicatario è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza di cui sopra.

L'aggiudicatario si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal Reg. UE 2016/679. L'aggiudicatario verrà designato Responsabile esterno di trattamento dati.

Art. 10 - Tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi dell'art. 3 della Legge 13.08.2010 n. 136 e ss.mm.ii., il pagamento a favore dell'aggiudicatario sarà effettuato esclusivamente mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni su c/c dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche.

Lo strumento di pagamento riporterà, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo di gara (CIG) attribuito dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici.

Comunicazioni: l'appaltatore dovrà comunicare gli estremi identificativi del conto corrente dedicato entro sette giorni dalla sua accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.

L'appaltatore è obbligato, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

L'appaltatore, pena la nullità assoluta del contratto, si assume gli obblighi di tracciabilità previsti dalla Legge 136/2010 e ss. mm.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

Art. 11 - Rinvio a norme di diritto vigenti

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato si fa riferimento al Codice dei contratti pubblici (D. Lgs. 50/2016) al Codice civile ed alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.

PARTE SPECIALE

Art. 12 - Finalità e oggetto del servizio

Il servizio consiste nel trasporto e accompagnamento dei soggetti disabili presso le strutture riabilitative convenzionate ex art. 26 Legge 833/78 frequentate sulla base di un progetto individualizzato predisposto dai servizi specialistici a cui sono in carico e prevede:

- un tragitto di andata dal domicilio alla struttura indicata dai servizi che hanno in carico il soggetto;
- un tragitto di ritorno dalla struttura frequentata al domicilio o altro luogo eventualmente indicato.

Il servizio deve essere svolto con automezzi in disponibilità dell'appaltatore.

Le strutture convenzionate ex art. 26 Legge 833/78 sono le seguenti:

- 1) Fondazione Maria Assunta in Cielo (MAIC) – Via San Biagio 102 – 51100 Pistoia (solo utenti seminternato)
- 2) Centro diurno psichiatrico per minori AGRABAH – Via di Santomato 13/b – Loc. Santomato - Pistoia (solo utenti seminternato)
- 3) Centro diurno psichiatrico per adulti “Casa di Gello” – Via di Brandeglio – Loc. Gello Pistoia.

Il servizio verrà svolto continuativamente, per la maggioranza degli utenti, di norma, dal lunedì al venerdì con orari articolati di entrata e di uscita.

Per un numero minoritario di utenti, la frequenza alle strutture è prevista anche il sabato e la domenica. Eccezionalmente, il servizio potrà essere richiesto anche nel fine settimana, previa comunicazione all'esecutore del servizio con congruo anticipo.

Il servizio deve essere espletato secondo i calendari di apertura delle strutture riabilitative servite con il trasporto.

I servizi non potranno eccedere, inderogabilmente, il numero delle giornate di seminternato fissato come tetto massimo dalle convenzioni ex art. 26 L. 833/78 tra l'Azienda Usl Toscana Centro e gli istituti di riabilitazione.

Art. 13 - Modalità di espletamento del servizio

Il servizio oggetto dell'appalto deve essere eseguito secondo le seguenti modalità:

- 1) Corsa mattutina per trasportare gli utenti dalle singole abitazioni dei medesimi alle strutture servite: nella pianificazione del percorso si dovrà tenere conto della necessità di far pervenire gli utenti alle sedi delle strutture non oltre gli orari di ingresso da esse prestabiliti, garantendo al tempo stesso la minor permanenza possibile dei trasportati sugli automezzi;
- 2) Corsa pomeridiana in partenza dalle sedi alle ore prestabilite da ciascuna struttura come conclusione della propria attività, per ricondurre alle proprie abitazioni gli utenti;
- 3) Corse, sia per l'andata che per il ritorno, in orari differenziati per gli utenti che frequentano le strutture a tempo parziale
- 4) Su ciascun automezzo non potrà essere trasportato un numero di utenti maggiore di quello per cui il mezzo è omologato.

- 5) Per abitazione dell'utente si intende quella abituale di residenza. In casi eccezionali potrà essere autorizzato il trasporto da residenze temporanee (es: estive) senza costi supplementari;
- 6) E' onere dell'aggiudicatario accordarsi direttamente con le famiglie dei soggetti ammessi al servizio e con le strutture frequentate per concordare gli orari esatti di partenza da casa e di arrivo a destinazione per il tragitto di andata, e di partenza dalla struttura e arrivo a destinazione per il tragitto di ritorno, e per ogni ulteriore intesa utile ad assicurare l'espletamento ottimale del servizio stesso.
- 7) E' fatto esplicito divieto all'appaltatore di ricevere dalle famiglie, a qualunque titolo, compensi, rimborsi spese o altre utilità a fronte del servizio reso.
- 8) Non è consentito il trasporto promiscuo di utenti del servizio in oggetto con altri utenti;
- 9) Fermate: in prossimità di un punto di salita-discesa il conducente dovrà rallentare la marcia e predisporre la vettura in modo da evitare brusche decelerazioni, frenate o manovre irregolari e/o repentine. Dovrà accostarsi a destra rasentando il marciapiede, se esistente, o accostandosi mantenendo uno spazio utile e sicuro alla salita ed alla discesa dei passeggeri. Le porte non dovranno essere aperte mentre la vettura è ancora in movimento e dovranno essere richiuse prima della ripresa del movimento della stessa.

Il personale preposto manovrerà la/le porta/e con prudenza ed oculatezza in modo da evitare danni alle persone ed alle cose.

Il conducente seguirà la salita e la discesa dei passeggeri tramite gli specchi retrovisori posti sia all'interno che all'esterno della vettura collaborando, eventualmente, con l'accompagnatore. Provvederà, quindi, alla reimmissione nel flusso circolatorio:

- assicurandosi di poter effettuare la manovra senza creare pericolo e intralcio agli altri utenti della strada, tenendo conto della propria e altrui posizione, distanza, velocità, ecc. (direttamente o tramite lo specchietto retrovisore);
- segnalando, con sufficiente anticipo, la propria intenzione di immettersi nel flusso veicolare con gli appositi dispositivi luminosi (indicatori di direzione). Tali segnalazioni devono continuare per tutta la durata della manovra e devono cessare a completamento di questa.

Art. 14 - Utenti del servizio.

Il servizio è rivolto ai soggetti disabili che frequentano strutture convenzionate ex art. 26 Legge 833/78, residenti nei Comuni facenti parte della Società della Salute della Valdinievole.

L'esecutore dovrà trasportare soltanto utenti autorizzati dalla Società della Salute oppure Azienda USL. L'esecutore organizzerà in autonomia il servizio garantendo efficienza ed efficacia salvaguardando le esigenze degli utenti e delle famiglie. Il percorso di ogni mezzo dovrà comunque essere il più breve possibile, tenendo conto degli utenti da trasportare, dei mezzi impiegati e della percorribilità delle strade. In ogni caso per ciascun utente ogni tragitto dovrà avere la minore durata possibile.

Per tutta la durata dell'affidamento, l'esecutore dovrà mettere a disposizione della Società della Salute della Valdinievole e degli utenti un riferimento telefonico con operatore reperibile dalle ore 8.00 alle 18.00 dei giorni feriali compreso il sabato e segreteria telefonica nei giorni festivi e dalle 18.00 alle 8.00 dei feriali, per ricevere le comunicazioni delle famiglie, delle strutture e/o degli uffici pubblici preposti. Qualora sia attiva la segreteria telefonica, l'esecutore dovrà comunque dare riscontro alle comunicazioni entro le ore 9.00 del primo giorno feriale successivo.

In caso di impedimento temporaneo anche improvviso per malattia o altri motivi, la famiglia dei soggetti trasportati dovrà avvisare immediatamente l'esecutore, contattandolo al numero di telefono di cui sopra. L'esecutore del servizio per conseguenza dovrà sospendere immediatamente il trasporto fino a nuova comunicazione della famiglia. La comunicazione della famiglia viene richiesta a tutela degli altri soggetti trasportati, per evitare ritardi nel tragitto dovuti ad attese o allungamento dei percorsi.

Nel caso dovesse verificarsi un ritardo, i genitori sono tenuti ad avvisare il Coordinatore del Servizio al fine di programmare una differente modalità di presa in carico del disabile, in modo da non creare disagio al viaggio di trasporto.

L'autista o altro operatore dovrà registrare quotidianamente la presenza o l'assenza sul mezzo degli utenti ammessi al servizio di trasporto. In caso di assenza dell'utente non sarà riconosciuta alcuna tariffa.

L'esecutore del servizio si impegna, con propria organizzazione di personale, sollevando il Consorzio da ogni responsabilità di qualsiasi ordine e natura in particolare ed in via non esaustiva riguardo alla copertura assicurativa, responsabilità civile e controversie di lavoro, a realizzare il servizio di accompagnamento e assistenza ai disabili.

Art. 15 - Mezzi di trasporto

Il trasporto da e per le strutture di riabilitazione dovrà avvenire con mezzi idonei ed attrezzati. L'appaltatore deve provvedere al rifornimento di carburante.

Art. 16 - Luogo di esecuzione

Il servizio di trasporto e accompagnamento si svolge all'interno del territorio dei Comuni dell'ambito territoriale della Valdinievole.

PUBBLICAZIONE

Ai sensi della L. 241/90, dell'art. 4 dello statuto consortile e per pubblicità notizia, copia della presente determina viene pubblicata all'Albo Pretorio del Consorzio il 02.08.2019 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

L'Addetto al servizio

.....

Per copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Pescia,

L'Ufficio di Segreteria